

Sulla legittimità o meno dell'esclusione da un appalto di servizi, di un operatore economico che ha offerto un prodotto con caratteristiche tecniche strutturalmente differenti da quelle prescritte dalla P.A. appaltante con la *lex specialis*.

Secondo il TAR Piemonte è legittima l'esclusione del concorrente che ha presentato, in sede di gara, un'offerta difforme rispetto ai requisiti strutturali minimi richiesti dal capitolato.

Il TAR Piemonte – sezione Seconda con pronuncia 20/01/2025 n. 139 si è espresso sull'impugnazione promossa da un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) partecipante ad una procedura di gara avverso il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.

In particolare, il TAR ha condiviso la scelta operata dall'amministrazione di escludere da una procedura concorrenziale per l'affidamento di un appalto di servizi (nella specie si trattava del servizio di noleggio di personal computer desktop, notebook, tablet e stampanti per diverse amministrazioni pubbliche), il RTI concorrente che, in sede di offerta tecnica, ha proposto un prodotto con caratteristiche minime diverse da quelle prescritte dalla *lex specialis*.

Il fatto

Il RTI ricorrente impugnava dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale il provvedimento di esclusione con cui la stazione appaltante aveva disposto la sua esclusione dalla procedura poiché, in sede di offerta, aveva proposto un prodotto dotato di caratteristiche minime difformi da quelle richieste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare, erano stati offerti notebook dotati di una sola porta USB di tipo A e due di tipo C, in luogo di quanto espressamente previsto dalla *lex specialis*, ovvero due porte USB di tipo A e una di tipo C.

Lamentava la ricorrente, oltre alla violazione e falsa applicazione della *lex specialis* con riferimento al capitolato speciale d'appalto, anche il mancato rispetto del principio di equivalenza nelle pubbliche forniture di cui all'allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023.

La pronuncia del TAR

Il TAR del Piemonte, respingendo il ricorso, ritiene legittima l'esclusione, disposta dalla stazione appaltante, del RTI ricorrente per aver presentato, in sede di gara, un'offerta difforme rispetto ai requisiti strutturali minimi richiesti dal capitolato.

Il giudicante, preliminarmente, pone in evidenza come sia riconosciuta un'ampia **discrezionalità all'amministrazione nella selezione delle caratteristiche tecniche che assurgono a requisiti minimi ed indefettibili dell'offerta ed in assenza delle quali è legittima l'esclusione dell'operatore economico**. Nel caso di specie, a parere del giudice amministrativo, non sorge dubbio alcuno che le specifiche tecniche richieste siano state considerate dalla stazione appaltante quali caratteristiche minime ed indefettibili dalla *lex specialis* di gara e, pertanto, non può sussistere alcuna violazione o falsa applicazione della legge di gara.

Con riguardo al mancato rispetto del principio di equivalenza, il tribunale osserva quanto segue.

Evidenzia il collegio che il principio di equivalenza (rinvenibile dall'Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023) è finalizzato a evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori

economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto ma formalmente privo della specifica prescritta; non può, tuttavia, essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie. Il TAR Piemonte, aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale, conferma l'estensione del principio in parola ai requisiti minimi obbligatori c.d. "funzionali", quelli cioè per i quali la *lex specialis* di gara esplicita le finalità ed i bisogni dell'amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica sarebbe destinata a soddisfare. Tuttavia, pur sposando un approccio di tipo "funzionale", nel caso in oggetto, il TAR non ha rinvenuto, né nel capitolato speciale di appalto né in alcuna altra documentazione di gara, l'esplicitazione della specifica esigenza dell'amministrazione che la caratteristica minima relativa al prodotto avrebbe dovuto soddisfare e, pertanto, ha interpretato come caratteristica minima strutturale quella richiesta dal capitolato, escludendo così l'applicabilità del principio di equivalenza, e ritenendo legittima l'esclusione del RTI dalla gara **per mancato rispetto delle prescrizioni circa le "caratteristiche minime" strutturali del prodotto**. Infine, a completamento del proprio ragionamento giuridico, il giudicante ha precisato che, pur volendo considerare la presenza delle caratteristiche minime previste come funzionali (invece che strutturali), non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie il summenzionato principio in quanto l'onere della prova dell'equivalenza del prodotto offerto a quello indicato nella legge di gara grava sull'interessato e, nel caso in esame, l'RTI non ha dimostrato l'equivalenza.